

REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
(L. R. n. 19/2015)

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni degli Organi previsti per Legge, che si svolgano secondo la seguente modalità:

- uno o più componenti, nonché il segretario e/o altro personale dipendente all'uopo incaricato, collegati in videoconferenza, partecipano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissata nella convocazione.

Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni, oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza o la pubblicità della seduta, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva e il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti, su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione, compresi i documenti presentati nel corso della stessa e in particolare quelli oggetto di votazione;
- lo scambio di documenti;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla stessa, avvalersi di caselle di posta elettronica istituzionali o autorizzate dagli interessati, nonché di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. "cloud").

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle sedute degli Organi, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura dell'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in merito.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta in modalità telematica, uno o più componenti degli Organi, nonché il Segretario o altro Personale all'uopo incaricato, potranno essere collegati da una delle sedi dell'Ente.

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche gli Organi dell'Ente si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, ove prescritta.
8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente della seduta riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati al collegamento in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento, approvato con atto dell'Organo competente, è esteso a tutte le riunioni ufficiali di assemblee consultive operanti nell'ambito delle attività istituzionalmente svolte dall'Ente.